

N. R.G. 358/2019



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

Il Giudice,

letto il ricorso promosso da BALDISSERRI ERMANNO, [REDACTED]
[REDACTED], in persona dell'amministratore di sostegno GOLLINI SERGIO, ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);
ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto in data 22 gennaio 2019 con il quale Baldisserri Ermanno, in persona dell'amministratore di sostegno Gollini Sergio, ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relativa relazione particolareggiata depositata dall'organismo di composizione della crisi avv. Elena Ceserani, Laura Dal Pra e Pietro Mancini (O.C.C.) ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis l. 3/2012;

visto il decreto del 24 gennaio 2019, con il quale è stata fissata l'udienza in data 12 marzo 2019, nel corso della quale l'O.C.C. ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori;

dato atto che al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/2012, e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore;



ritenuto che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte (contratte principalmente tra il 2014 e il 2016) [REDACTED]

[illegible]

3

procedura di sovraindebitamento forma anche insanabile contrasto con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive che la disciplina positiva prevede all'art.12 ter legge 3 del 2012. Nello stesso senso, il Trib. Grosseto, 09/05/2017, per cui "...la natura concorsuale del procedimento e la necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori renderebbe incoerente, dal punto di vista sistematico, non assoggettare anche il cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento al pari degli altri creditori chirografari.". A tale orientamento se ne contrappone un altro, che aderendo al dettato positivo delle norme, evidenzia da un lato che gli artt. 72 e 169bis Lf. sono norme speciali non espressamente richiamate dalla normativa sul sovraindebitamento, dall'altro che l'espressa (art. 12 bis comma 7 L. n. 3/2012) equiparazione fra decreto di omologazione e il pignoramento consente di applicare, tra le altre, le disposizioni del c.c. in materia di opponibilità dei crediti futuri; fra queste l'art. 2918 c.c., che in forza di interpretazione analogica accolta dalla Suprema Corte (vedi Cass. 28300/2005 e 15141/2002), consente di ritenere opponibili al pignorante (limitatamente ad un triennio) le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto con atto di data certa anteriore al pignoramento, anche quando abbiano ad oggetto crediti futuri diversi dai fitti, purché identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, e probabili, non quindi meramente ipotetici ed eventuali (cfr. Tribunale di Monza ordinanza 26.7.2017). Ciò posto, in esito alla discussione, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento maggioritario seguito dal giudice dell'omologa, richiamando le argomentazioni sopra esposte ed evidenziando, altresì, che la mancanza di un espresso richiamo contenuto nella l. 3 del 2012 alle norme della Lf è superata dalla natura dichiaratamente concorsuale delle procedure disegnate dalla normativa sul sovraindebitamento (cfr. art. 6), cui consegue l'applicazione del regime di "par condicio" dei creditori. Consentire, in effetti, la perdurante efficacia della cessione del quinto, comporta una rilevante lesione della par condicio, destinando, in buona sostanza, al creditore cessionario buona parte delle "quota disponibile" altrimenti destinata al soddisfacimento di tutti i creditori, su di un piano paritario. A ciò si aggiunga che la l. n 3 del 2012 detta solo tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori



concorsuali, consentendo quindi di favorire il soddisfacimento prioritario: a) dei crediti impignorabili, b) dei crediti di IVA e ritenute e c) dei crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli”;

ritenuto quindi che il credito ceduto - al pari del restante patrimonio - costituisca una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali e che sia possibile autorizzare lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato dal ricorrente con BNL Finance S.p.A., con conseguente cristallizzazione del credito di BNL Finance S.p.A. alla data di deposito del presente decreto ed alla cessazione della trattenuta della pensione da parte di INPS, la quale dovrà versare al ricorrente l'intero importo della pensione;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7, 8, 9, 12 e 12 bis della legge n. 3/2012,

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da BALDISSERI ERMANNIO, in persona dell'amministratore di sostegno GOLLINI SERGIO;
2. autorizza lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione stipulato dal ricorrente con BNL Finance S.p.A., con conseguente ordine ad INPS di cessare la trattenuta e corrispondere al ricorrente l'intera pensione;
3. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e precisate all'udienza tenutasi in data 12 marzo 2019;
4. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;



5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 1 aprile 2019

IL GIUDICE

Antonella Rimondini

